

**Capo ...**  
**Il sistema degli incarichi dirigenziali**

**Art. ...**  
**Sistema degli incarichi e sviluppo professionale**

1. Il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la graduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti della presente area negoziale come definiti **all'art... comma.... (Campo di applicazione)** garantendo, in particolare, oggettività, imparzialità e verifica delle competenze nelle suddette procedure di attribuzione e nella disciplina degli incarichi medesimi. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è:

- volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
- funzionale ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria nazionale e regionale nonché a promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.

2. Le diverse tipologie degli incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere sia nella carriera di tipo prevalentemente gestionale sia in quella di tipo prevalentemente professionale una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale come disciplinata **nell'art... (Retribuzione di posizione)**.

**Art. ...**  
**Tipologie d'incarico**

1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale come definiti **all'art... comma.... (Campo di applicazione)** sono le seguenti:

I) Incarichi gestionali:

- a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi **dell'art...(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure)**;
- b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

L'incarico di direttore di dipartimento di cui al D.Lgs 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista **all'art..., comma 12 (Retribuzione di posizione)**. L'incarico di direzione di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs 502/1992 è equiparato all'incarico di direzione di struttura complessa. L'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al D.Lgs 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione minima di parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico di struttura complessa in base ad una scelta aziendale.

## II) Incarichi professionali:

- a) incarico professionale di altissima specializzazione (tipologia di incarico di nuova istituzione ai sensi del presente CCNL): è un'articolazione funzionale che - nell'ambito di un Dipartimento - produce prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento aziendale per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;

- b) incarico professionale di elevata specializzazione: è un'articolazione funzionale che – nell'ambito di una struttura complessa o semplice, o di più Strutture Complesse fra loro coordinate - produce prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento aziendale per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- c) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- d) incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli **art... comma 4 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione) e art... comma ... (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico).**

2. A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate dal collegio tecnico in caso di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico.

3. La definizione della tipologia degli incarichi di cui al **comma 1, par. II**, è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, i quali discendono esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione di tutte le tipologie d'incarico. Nell'ambito di ciascuna Aziende o Ente, il numero di posizioni dirigenziali per gli incarichi professionali di altissima

specializzazione di cui al **comma 1, par. II, lett. a)** non può superare il 50% (arrotondato all'unità superiore) delle posizioni dirigenziali per incarichi di direzione di struttura complessa previsti nell'atto aziendale.

4. Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi che non siano di struttura complessa o professionali di base rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui **all'art. ... (Campo di applicazione)**, con o senza soluzione di continuità.

5. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.

#### **Art. ...**

### **Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure**

1. Le Aziende ed Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui al precedente articolo nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato "Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato".

2. Le Aziende ed Enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l'importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformità a quanto previsto **dall'art...(Retribuzione di posizione)**.

3. Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

4. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni. E' fatto salvo l'incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni.

5. Può essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell' **art.....comma 1, lett. b, (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione)** o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.

5bis. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è invece disciplinato **dall'art...comma 3 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico).**

5 ter. Qualora l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto **ex art...., comma 3, lett. e) (Confronto)**, le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui **all'art..., commi 1 e 2, (Clausola di garanzia).**

6. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi **dell'art...comma 2, lett. a) (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)**, senza attivare la procedura di cui al **comma 7.**

7. Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare verrà individuato da parte dei responsabili indicati nel comma seguente.

8. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta:

a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;

b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;

c) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali;

d) del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività;

9. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula e tengono conto:

a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi **dell'art...,comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti) ;**

b) dell'area e disciplina di appartenenza;

c) delle attitudini personali, dell'integrità e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in

altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;

d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance aziendale e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi **dell'art. ..., comma 4, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)**;

e) del criterio della rotazione ove applicabile;

10. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli obiettivi, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto non potrà essere erogato il relativo trattamento economico di cui al **successivo comma 11**.

11. Il trattamento economico corrispondente agli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato "Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato" ed è costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui **all'art....(Retribuzione di posizione)**. Resta ferma la remunerazione del risultato e la remunerazione per le particolari condizioni di lavoro nonchè, ove spettante, lo specifico trattamento economico ex art. 38, comma 3, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) per l'area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

#### **Art. ...**

### **Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure**

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti.

2. Fermo restando quanto previsto **all'art... comma 7 (Il contratto individuale di lavoro)**, il contratto individuale d'incarico disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Il contratto è sottoscritto

entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto non potrà essere erogato il trattamento economico corrispondente all'incarico di cui al successivo **comma 6**. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste **dall'art.....(Retribuzione di risultato)**.

3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni. La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell' **art..... , comma 1, lett. b (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione)** o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.

3 bis. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è invece disciplinato **dall'art...comma 2 (Effetti della valutazione negativa da parte del Collegio tecnico delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi)** .

3 ter. Qualora l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello di direzione di struttura complessa precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto **ex art....., comma 3, lett. e (Confronto)**, le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui **all'art., commi 1 e 2, (Clausola di garanzia)**.

4. Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi **dell'art....comma 2, lett. a) (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)**.

5. Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente nonché previo confronto **ex art....., comma 3, lett. e) (Confronto)** formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi di cui al **comma 1**. I criteri per il conferimento degli incarichi di cui al **comma 1** come previsti dal precedente **articolo...comma 9 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure)** sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

6. Il trattamento economico per gli incarichi di cui al **comma 1** è finanziato con le risorse del fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato” ed è costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui **all’art....(Retribuzione di posizione)**. Restano fermi l’indennità di struttura complessa, o, in alternativa, se spettante, lo specifico trattamento economico **ex art. 38 comma 3 del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) per l’area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) per l’area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie**, la retribuzione di risultato e, ove spettante, la remunerazione per le particolari condizioni di lavoro.

#### **Art. ...**

### **Affidamento e revoca degli incarichi che possono essere conferiti a dirigenti appartenenti a più ruoli**

1. Qualora all’interno dell’Azienda o Ente si individuino incarichi dirigenziali che, per le loro caratteristiche, possono essere conferiti a dirigenti appartenenti a più ruoli del servizio sanitario nazionale, l’affidamento avviene previo avviso di selezione interna a dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica **l’art... (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure) o l’art... (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure)** in base alla tipologia dell’incarico da conferire.

2. Nel caso in cui l’incarico dirigenziale sia configurato quale incarico di direzione di struttura complessa, il dirigente incaricato mantiene l’inquadramento giuridico di provenienza, nonché l’indennità di esclusività, ove spettante e già acquisita, la quale sarà comunque adeguata in funzione dell’anzianità che sarà maturata. Al medesimo dirigente sono inoltre corrisposte l’indennità di struttura complessa e la retribuzione di posizione complessiva prevista nell’ambito della graduazione aziendale.

#### **Art. ...**

### **Sostituzioni**

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall’Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza



annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate può essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:

a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima specializzazione o di alta specializzazione di cui **all'art....(Tipologie d'incarico)** con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;

b) valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati.

3. Le disposizioni del **comma 2** si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.

4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi desumibili dal comma 2 ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare dodici mesi, prorogabili fino ad altri dodici.

5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'Azienda o Ente provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al **comma 2 dell'art... (Assunzioni a tempo determinato)**.

6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del **comma 5**, è disciplinato dall'**art. .... (Assunzioni a tempo determinato)** e dall'**art.... (Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato)**. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'**art. 15** e seguenti del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al **comma 5** può essere assegnato dall' Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al **comma 5** conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico-, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui **all'art. ....e segg. del Capo... (Verifica e valutazione dei dirigenti)**.

7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei **commi 1, 2, 3 e 4** si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a €600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice che non sia articolazione interna di strutture complesse ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del fondo **dell'art. .... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato)** per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio che ne deriva potrà essere compensato con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

8. Le Aziende o Enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di dodici mesi prorogabili fino ad altri dodici e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente **comma 7**. Il maggiore aggravio che ne deriva potrà essere compensato con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

9. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato.

### **Art. ...** **Decorrenza e disapplicazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli:

- Art. 6 del CCNL del 17.10. 2008 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sistema degli incarichi e sviluppo professionale);
- Art. 27 del CCNL dell'8.6.2000, I biennio economico, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 6.5.2010 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Tipologie d'incarico);
- Art. 28 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 24, comma 6 e 8 del CCNL 3.11.2005, articolo 15, comma 8 del CCNL 17.10.2008, articolo 4, comma 2 e articolo 16, comma 6 del CCNL 6.5.2010 dell' area IV e art. 28 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 24, comma 7 e 9 del CCNL 3.11.2005, art. 10 del CCNL del 17.10.2008, articolo 4, comma 2 e articolo 16, comma 5 del CCNL 6.5.2010 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali– Criteri e procedure);
- Art. 12, comma 3, del CCNL dell' 8.6.2000 II biennio economico dell'area IV e art. 11, comma 4, del CCNL dell'8.6.2000 II biennio economico dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Disposizioni particolari);
- Art. 29 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico e art. 24 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e art. 29 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico, come integrato dall'art. 10, comma 3 CCNL 17.10.2008 e art. 24 del CCNL del 3.11.2005 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa);
- Art. 18 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 8, comma 1 lett. a) del CCNL 22.2.2001, articolo 38, comma 4, del CCNL 10.2.2004 e articolo 11, comma 1, lett. a) e lett. b) del CCNL 3.11.2005 dell'area IV e Art. 18 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico e articolo 11, comma 1, lett. a) e lett. b) del CCNL 3.11.2005 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sostituzioni);
- Art. 30 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico dell'area IV e art. 30 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico e art. 37, comma 4, del CCNL del

- 10.2.2004 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Norma transitoria);
- Art. 39, comma 8, del CCNL dell'8.6.2000, I° biennio economico dell'area IV e art. 40, comma 8, del CCNL dell'8.6.2000, I° biennio economico dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo);

### **Dichiarazione congiunta n. ....**

Con riferimento **all'art..., comma 1, (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure)**, le parti auspicano che ci sia un intervento legislativo di definizione delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 251 del 10.8.2000.

**Capo ...**  
**Verifica e valutazione dei dirigenti**

**Art. ...**  
**Obiettivi e principi della valutazione**

1. Nel rispetto dei principi fissati dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs 502/1992e s.m.i., la valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione, per l'incremento della soddisfazione degli utenti e per orientare i percorsi di carriera e lo sviluppo professionale dei singoli dirigenti. La valutazione è altresì diretta a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

**Art. ...**  
**Procedure di valutazione**

1. Le Aziende o Enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e anche dell'attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano.

2. I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale.

3. Le Aziende o Enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di valutazione, tenuto conto **dell'art. 6, comma 1, lett. e) (Confronto regionale)**. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di confronto ai sensi **dell'art.5, comma 3, lett. c) (Confronto)**.

4. Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi:

a) imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l'erogazione delle

relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato a seguito di una tempestiva verifica dei risultati conseguiti.

b) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;

c) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;

d) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;

5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi gestionali e specifici riferiti alla singola professionalità nonché ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati **negli articoli .... (Tipologie d'incarico) e .... (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) e .....**, con particolare riguardo al comma 5, **(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure)**, ulteriormente integrabili a livello aziendale nell'ambito del proprio regolamento .

#### Art. ...

### **Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti**

1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:

a) il Collegio tecnico;

b) l'organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell'organizzazione aziendale;

2. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l'organizzazione aziendale e in seconda istanza, il Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, nel quale deve essere sempre garantita la rappresentanza della specifica disciplina del valutato sono deputati alla verifica e valutazione:

a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti. Tale valutazione deve essere fatta entro la scadenza degli incarichi stessi allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi. Per i dirigenti neoassunti il cui incarico sia scaduto prima del compimento del quinto anno di servizio tale valutazione è finalizzata al progressivo ampliamento

degli ambiti dell'incarico di base **come previsto all'art..., comma 1, par. II, lett. a) (Tipologie d'incarico);**

b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio ai fini dell'attribuzione di una diversa tipologia d'incarico come previsto **dall'art... comma 2, (Tipologie d'incarico)**e del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività;

c) di tutti i dirigenti ai fini del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività prevista per dirigenti che hanno superato il quindicesimo anno di esperienza professionale;

3. Il Collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento diretto, tra l'altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l'astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente di struttura complessa – componente del collegio tecnico.

4. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l'organizzazione aziendale e in seconda istanza, l'organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell'organizzazione aziendale, sono deputati alla verifica e valutazione annuale, secondo gli indirizzi definiti dalle regioni e ai fini di cui ai successivi **art.. (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione) e art....(Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo Indipendente di valutazione):**

a) dei risultati di gestione del dirigente di dipartimento di struttura complessa, di distretto, di presidio e di struttura semplice secondo gli strumenti indicati dall'art. 15, comma 5, secondo periodo D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

b) dei risultati raggiunti da tutti gli altri dirigenti in relazione agli obiettivi affidati.

5. Per le diverse tipologie di valutazione sopra richiamate, sulla base degli specifici regolamenti aziendali di attuazione:

- La valutazione di prima istanza attiene alla verifica ed alla valutazione di merito dei risultati conseguiti e delle attività professionali svolte, rappresentando il momento conclusivo di un processo articolato di definizione dei risultati e delle attività attesi, di monitoraggio e confronto periodico e, infine appunto, di valutazione conclusiva di quanto conseguito.
- La valutazione di seconda istanza attiene alla verifica ed alla validazione della correttezza metodologica della valutazione attuata in prima istanza, con la possibilità di modificarla ed integrarla qualora si rilevassero anomalie significative, certificando così le valutazioni finali; inoltre si attua attraverso valutazioni di merito nel caso di prima istanza negativa nell'ambito della procedura di cui **all'art....(La valutazione negativa).**

#### Art. ...

### **Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione**

1. La valutazione annuale da parte dell'organismo indipendente di valutazione riguarda i risultati di cui **all'art..., comma 4, lett. a) e b) (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)**.
2. L'esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all' **art... (Retribuzione di risultato)**.
3. L'esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi di valutazione delle Aziende ed Enti, anche alla formazione della valutazione delle attività professionali da attuarsi da parte del Collegio tecnico.
4. Per i dirigenti di nuova assunzione che non abbiano ancora raggiunto i cinque anni di servizio, l'esito positivo delle verifiche annuali è condizione per il progressivo ampliamento degli ambiti dell'incarico di base **come previsto all'art..., comma 1, par. II, lett. a) (Tipologie d'incarico)**.

#### Art. ...

### **Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico**

1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
  - a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;
  - b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività professionali relative all'incarico affidato;
  - c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
  - d) dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
  - e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
  - f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità



nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la selezione del personale;

g) della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostiche terapeutiche aziendali;

h) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, della docenza universitaria e nell'ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;

i) del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;

l) del rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs. 165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;

m) delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall'Organismo indipendente di valutazione;

n) delle eventuali indicazioni regionali.

2. L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:

a) per i dirigenti che abbiano acquisito un incarico superiore rispetto a quello conferibile ai neoassunti e il cui termine sia scaduto, realizza la condizione per la conferma dell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto **dell'art....(Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa) e dell'art....(Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa)**. Per i dirigenti neoassunti il cui incarico sia scaduto prima del compimento del quinto anno di servizio tale esito è finalizzato al progressivo ampliamento degli ambiti dell'incarico di base **come previsto all'art..., comma 1, par. II, lett. a) (Tipologie d'incarico) ;**

b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno realizza la condizione per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività e per l'attribuzione di una diversa tipologia d'incarico come previsto **dall'art... comma 2, (Tipologie d'incarico)**.

c) per i dirigenti che hanno già superato il quindicesimo anno, consente il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta.

**Art. ...**  
**La valutazione negativa**

1. Nei distinti e specifici processi di valutazione **dell'art.... (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)**, la formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduta da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

**Art. ...**  
**Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione**

1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice o a cui siano conferiti gli altri incarichi previsti **dall'art. .... comma 1, punto II, lett. a) b) e c) (Tipologie d'incarico)**, previo esperimento della procedura di cui **all'art ....(La valutazione negativa)**, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dall'organismo indipendente di valutazione a seguito delle verifiche annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinate dalla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui **all'art. ....comma 4, punto a) e b) (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)** può determinare, fatta salva l'applicazione del comma 4 nei casi di responsabilità particolarmente grave:

- a) perdita della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica;
- b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro incarico di valore economico complessivamente inferiore; ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta anche l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità di struttura complessa.

2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti **dall'art....comma 1, punto II lett. d) (Tipologie d'incarico) (Tipologie d'incarico)**, previo esperimento della procedura di cui **all'art ....(La valutazione negativa)**, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dall'organismo indipendente di valutazione a seguito delle verifiche annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinate dalla inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui **all'art. ....comma 4, punto a) e b) (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti)** può determinare, fatta salva l'applicazione del comma 4 nei casi di responsabilità particolarmente grave:

- a) perdita della retribuzione di risultato con riguardo all'anno della verifica;

b) per i dirigenti che abbiano già compiuto i cinque anni di servizio il non conferimento di una diversa tipologia d'incarico come previsto **dall'art... comma 2, (Tipologie d'incarico)** e non attribuzione dell'adeguamento della indennità di esclusività.

3. L'azienda o ente, prima di procedere alla revoca dell'incarico, può anticipare la valutazione, altresì in seconda istanza, da parte del Collegio tecnico ai sensi **dell'art.....(Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico)**. Alla valutazione negativa da parte del Collegio tecnico consegue, oltre alla revoca dell'incarico prevista nel presente comma, anche la decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in una misura non inferiore al 40%. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.

4. La responsabilità dirigenziale accertata con le procedure di cui ai commi precedenti fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'Azienda o Ente nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previo espletamento della procedura di cui **all'art. ... (Comitato dei garanti)**.

#### **Art. ...**

#### **Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico**

1. L'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le procedure di cui **all'art.... (La valutazione negativa)**.

2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli ricompresi **nell'art....., comma 1, punto I, lett. b) e c) e punto II, lett. a), b) e c) (Tipologie d'incarico)**, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennità di struttura complessa ove attribuita e l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.

3. Nei confronti dei restanti dirigenti, il risultato negativo della verifica del **comma 1**, effettuata alla scadenza dell'incarico, non consente la conferma nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra quelli **dell'art....., comma 1, punto II, lett. a), b) e c) (Tipologie d'incarico)** di minor valore economico nonché il ritardo di un anno nella attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività ove da attribuire nel medesimo anno.

4. Per i dirigenti con incarico professionale di base che hanno già compiuto i cinque anni di servizio, il risultato negativo della verifica del **comma 1** comporta il ritardo di un anno nel conferimento di un nuovo incarico come previsto **dall'art... comma 2 periodo (Tipologie d'incarico)** nonché nell'applicazione **dell' art... (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro)**.

5. Per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa, la retribuzione di posizione complessiva, è decurtata in una misura non inferiore al 40%. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.

6. Nei casi previsti dai **commi 2, 3 e 4** è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'Azienda o Ente previa attuazione delle procedure previste **dall'art. ....(Comitato dei Garanti)**.

7. I dirigenti di cui ai **commi 3,4 e 5** sono soggetti ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo all' indennità di esclusività e alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva. Dopo tale nuova verifica e in presenza di valutazione positiva, le Aziende ed Enti attribuiscono ai dirigenti del comma 4 che abbiano già compiuto i cinque anni di servizio una diversa tipologia d'incarico come previsto **dall'art... comma 2, (Tipologie d'incarico)**.

#### **Art. ...**

### **Decorrenza e disapplicazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art.2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli:

- Art. 8 del CCNL del 17.10.2008 dell'area IV e art. 11 del CCNL del 17.10.2008 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Obiettivi);
- Art. 9 del CCNL del 17.10.2008 dell'area IV e art. 12 del CCNL del 17.10.2008 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Principi della valutazione);
- Art.10 del CCNL del 17.10.2008 dell'area IV e art. 13 del CCNL del 17.10.2008 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Procedure della valutazione);

- Art.25 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La verifica e valutazione dei dirigenti);
- Art.26 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti);
- Art.27 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti);
- Art.28 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti);
- Art.29 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La valutazione negativa);
- Art.30 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Effetti della valutazione negativa dei risultati);
- Art.31 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti);
- Art.32 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Norma finale del sistema di valutazione);
- Allegato 5 del CCNL del 3.11. 2005 dell'area IV e dell'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Procedimento di valutazione);

# **TITOLO.....TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI**

## **CAPO...**

### **Struttura della retribuzione**

#### **Art.**

#### **Retribuzione e sue definizioni**

1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per la quali sono previste diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
  - a) retribuzione base mensile, costituita dallo stipendio tabellare mensile per la qualifica dirigenziale.
  - b) retribuzione individuale mensile, costituita da:
    - retribuzione base mensile di cui alla lett. a);
    - indennità di specificità medico - veterinaria;
    - retribuzione di posizione complessiva d'incarico (parte fissa e variabile) compresa la maggiorazione prevista per l'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale – più strutture complesse;
    - indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo;
    - altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13 mensilità;
    - retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;
    - indennità per incarico di direzione di struttura complessa ove spettante.

Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento.

- c) retribuzione globale di fatto annuale, costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12 mensilità di cui alla lett. b), alla quale si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo, nonché l'importo annuo della retribuzione di risultato e delle indennità contrattuali per le condizioni di lavoro percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nella precedente lett. b);
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.
  4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 164.
  5. Le clausole contrattuali indicano di volta in volta a quale base retributiva debba farsi riferimento per calcolare la retribuzione giornaliera ed oraria.

## **Art.**

### **Struttura della retribuzione**

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:

#### **A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:**

- 1) stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità integrativa speciale);
- 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- 3) indennità di specificità medico-veterinaria;
- 4) retribuzione di posizione d'incarico parte fissa;
- 5) Assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;
- 6) Indennità di esclusività per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ove spettante.

## B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:

- 1) retribuzione di posizione d'incarico parte variabile aziendale sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
  - 2) indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ove spettante,
  - 3) retribuzione di risultato ove spettante;
  - 4) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro (ivi inclusi i compensi per lavoro straordinario), ove spettante;
  - 5) specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale ex art. 38, comma 3, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) per l'area IV e ex art. 39, comma 2, del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
2. Ai dirigenti, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante ai sensi delle norme vigenti.

### **Art.**

### **Decorrenza e disapplicazioni**

Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:

- Art.26 del CCNL del 10.2.2004 dell'area IV e art.26 del CCNL del 10.2.2004 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Retribuzione e sue definizioni);
- Art.33 del CCNL del 3.11.2005 come modificato dall'art. 12 del CCNL del 6.5.2010 dell'area IV e art. 33 del CCNL del 3.11.2005 come modificato dall'art. 11 del CCNL del 6.5.2010 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Struttura della retribuzione);



## **CAPO... STIPENDIO TABELLARE**

### **Art. Incrementi dello stipendio tabellare**

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, previsto dall'art. 2 del CCNL del 6.5.2010 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo) per l'area IV e dall'art. 2 del CCNL del 6.5.2010 (Trattamento economico dei dirigenti dei quattro ruoli) per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- dal ... di € ...;
- rideterminato dal ... in € ...;
- rideterminato dal ... in € ....

2. A decorrere dal 1/5/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare di cui al comma 1.

3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1, è rideterminato in € ....

### **Art. Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento**

1. Il presente articolo si applica:

- ai dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3 del CCNL del 6.5.2010 dell'Area IV (Incrementi stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento), con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo;
- ai dirigenti medici e veterinari di ex II livello ad esaurimento di cui all'art. 38 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico come integrato dall'art. 8, comma 1, lett. b) del CCNL del 22.2.2001 dell'Area IV (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello) con riferimento allo stipendio tabellare annuo ivi citato alla lettera a). E' fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 43, commi 2,3 e 4 del CCNL dell'8.6.2000, I biennio economico dell'Area IV (Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari

esercitanti la libera professione extramuraria) per i rapporti ad esaurimento dei dirigenti medici di ex II livello a tempo definito e dei dirigenti veterinari di ex II livello esercitanti la libera professione extramuraria e dall'art. 47 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico dell'area IV (Retribuzione di posizione e di risultato) per i medici e veterinari già di II livello sempre ad esaurimento e a rapporto non esclusivo;

- ai dirigenti del ruolo sanitario di ex II livello ad esaurimento di cui all'art. 39 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico come integrato dall'art. 10, comma 1, lett. a) del CCNL del 22.2.2001 dell'Area III (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello del ruolo sanitario) con riferimento allo stipendio tabellare annuo ivi citato alla lettera a). E' fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 47 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico dell'area III (Retribuzione di posizione e di risultato) per i dirigenti sanitari già di II livello sempre ad esaurimento e a rapporto non esclusivo;
- ai dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti che hanno optato per il mantenimento ad esaurimento del rapporto di lavoro a tempo parziale in atto all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000 si applica l'art. 46 del CCNL del 3.11.2005 dell'Area III (Norma dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento) con riferimento alla sola dirigenza sanitaria ferma restando la decurtazione prevista nel sopra citato art 46;
- agli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo di cui all' art. 4, comma 1, del CCNL del 6.5.2010 dell'Area IV (Ex medici condotti ed equiparati).

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità dei dirigenti di cui al comma 1, primo, secondo, terzo e quarto alinea è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- dal ... di € ...;
- rideterminato dal ... in € ...;
- rideterminato dal ... in € ....

3. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di cui al comma 1, quinto alinea è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- dal ... di € ...;
- rideterminato dal ... in € ...;

- rideterminato dal ... in € ....

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, in materia di trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 1 restano confermate, in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL, le previgenti specifiche disposizioni contrattuali di cui all' area IV ed all'area III, quest'ultima con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.

#### **Art.**

### **Effetti dei nuovi stipendi tabellari**

1. Gli incrementi degli stipendi tabellari stabiliti dagli artt... (Incrementi dello stipendio tabellare ) e ...(Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) hanno effetto, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art... (Incrementi dello stipendio tabellare), sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità di cui all'art. 10 del CCNL 6.5.2010 integrativo del CCNL del 17.10.2008 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell' art. ... (Incrementi degli stipendi tabellari) e dell'art... (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale dirigente comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.

#### **Art.**

### **Retribuzione individuale di anzianità**

1. Si conferma quanto previsto all'art. 47, comma 3 del CCNL del 5.12.1996, I biennio economico, dell'Area IV e all'art. 4 del CCNL integrativo del 1.7.1997 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.

**Art. ...**  
**Indennità di esclusività**

1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio, articolo 10, comma 1, lett. e) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010 per l'Area IV e dagli artt. 5 e 11 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio economico, art.10. comma 1, lett.b) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e art.11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio, per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.

2. L'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui **all'art. ... (Campo di applicazione).**

**Art. ...**  
**Indennità per incarico di direzione di struttura complessa**

1. E' confermata, con le modifiche di cui al presente articolo, la previgente disciplina di cui agli artt. 40 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico e 36 del CCNL del 3.11.2005 per l'Area IV e agli artt. 41 del CCNL dell'8.6.2000 I biennio economico come modificato dall'articolo 10, comma 2, del CCNL del 22.2.2001 e 36 del CCNL del 3.11.2005 per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, relativa all'indennità per incarico di direzione di struttura complessa.

2. Il nuovo valore annuo lordo per tredici mensilità dell'indennità di cui al comma 1, per tutti gli incarichi di direzione di struttura complessa, è stabilito in € 10.218,00.

## CAPO ... RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

### Art. ... Retribuzione di posizione

1. Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui **all'art ... (Tipologie d'incarico)**. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui **all'art... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato)** per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico. La retribuzione di posizione dell'incarico professionale di base è costituita dalla sola parte variabile, ove prevista a seguito della graduazione delle relative posizioni.
3. A decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno successivo, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come segue:
  - a) incarico di direzione di struttura complessa € ...;
  - b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale € ...;
  - c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa € ...;
  - d) incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, incarico ispettivo, di verifica e di controllo € ...
4. Sono istituite due nuove tipologie di incarico denominate:
  - a) "incarico professionale di altissima specializzazione": per tale nuova tipologia sono stabiliti valori di retribuzione di posizione parte fissa di € ... annui lordi complessivi per tredici mensilità;
  - b) "incarico professionale di elevata specializzazione": per tale nuova tipologia sono stabiliti valori di retribuzione di posizione parte fissa di € ... annui lordi complessivi per tredici mensilità.
5. Gli incrementi sulla retribuzione di parte fissa rispetto agli attuali valori retributivi, derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, sono coperti e finanziati a carico del Fondo di cui **all'art. ... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato)**. Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, tali incrementi sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte

variabile.

6. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - è definita entro i valori minimi e massimi annui lordi per tredici mensilità di cui all'allegata tabella .....

7. Resta fermo quanto previsto **all'art.... comma 5 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico)** in merito alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa.

8. La retribuzione di posizione complessiva è attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione e degli eventuali atti d'indirizzo e coordinamento del Ministero della salute.

9. La graduazione delle funzioni è effettuata dalle Aziende od Enti sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi Enti od Aziende possono assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1 nonché previo confronto ai **sensi dell'art. ... comma 3, lett. d) (Confronto)**:

- a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo sul "Sistema degli incarichi dirigenziali" e in particolare dall'art..., comma 2 (Tipologie d'incarico);
- b) complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;
- c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
- d) affidamento e gestione di budget;
- e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
- f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
- g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;
- h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;

- i) utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'Azienda od Ente;
- j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'Azienda o Ente;
- k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'Azienda od Ente;
- l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;
- m) ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
- n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri;
- o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa.

10. Nell'ambito della medesima Azienda o Ente, agli incarichi è attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parità di rilevanza delle funzioni sulla base dei criteri di graduazione adottati.

11. Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, ferma la graduazione delle relative funzioni dirigenziali, spetta la sola retribuzione di posizione – parte fissa.

12. E' confermato l'art. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000 I biennio come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 6.5.2010 integrativo.

### **Art. ... Clausola di garanzia**

1. Ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui **all'art. ... (campo di applicazione)**, con o senza soluzione di continuità.

2. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilità di cui al comma 1 sono stabiliti come segue:

- anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni                      € ...;

- anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 25 anni € ...;
- anzianità uguale o superiore a 25 anni € ....

3. Ai fini della verifica del possesso del requisito della “valutazione positiva”, ai sensi del comma 1, si fa riferimento, per quanto concerne le anzianità di cui al comma 2, primo e secondo alinea, alla valutazione effettuata per il riconoscimento del maggior valore di indennità di esclusività, in corrispondenza dei diversi scaglioni di anzianità a tal fine previsti. Ai fini del riconoscimento del valore di cui al comma 2, terzo alinea, si fa invece riferimento all’ultima valutazione in ordine di tempo effettuata dal Collegio tecnico.

4. L’eventuale differenziale tra i valori di cui al comma 2 ed il valore della retribuzione di posizione complessiva correlata all’incarico conferito, se positivo, è riconosciuto al dirigente, quale maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianità di cui al comma 2 sono maturati.

#### **Art. ...** **Retribuzione di risultato**

*Omissis : in corso di definizione*

### **CAPO...**

### **I FONDI**

#### **Art. ...** **Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato**

1. Dall’anno di sottoscrizione del presente CCNL, è istituito il nuovo Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato.

2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i valori consolidati nell’anno che precede quello di cui al comma 1 come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa.



a) le risorse del “Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art.9 CCNL 6/5/2010, biennio economico 2008-2009 dell’Area IV Medico-veterinaria;

b) le risorse del “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art. 58, comma 4 del CCNL del 5/12/1996, all’art. 8 del CCNL 6/5/2010, biennio economico 2008-2009 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;

c) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art. 11 del CCNL del 6/5/2010 dell’Area IV medico-veterinaria;

d) le risorse del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” di cui all’art.10 del CCNL 6/5/2010 ed all’art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, al netto di quelle che, nel medesimo anno, sono state destinate alla dirigenza, professionale, tecnico e amministrativa.

3. L’importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro ... per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal...;

b) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni personali di cui all’art. 50, comma 2, lett. d) del CCNL 8/6/2000 dell’ Area IV Medico-veterinaria ed all’art. 50, comma 2, lett. d) CCNL 8/6/2000 dell’ Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, che non saranno più corrisposti al personale cessato dal servizio a partire dall’anno che precede quello di costituzione del presente nuovo Fondo 2018; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;

c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell’art. 50, comma 2 lett. a) del CCNL 8/6/2000 dell’ Area IV Medico-veterinaria, tenuto conto di quanto previsto **dall’art.6 , comma 1, lett. a) (Confronto regionale)**, nonché dell’art. 50, comma 2 lett. a) del CCNL 8/6/2000 dell’ Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto dall’art.6 comma.1, lett. a) **(Confronto regionale)** e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL;

d) delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell’art. 53, comma 1 del CCNL 8/6/dell’ Area IV Medico-veterinaria, nonché dell’art. 53, comma 1 del CCNL 8/6/2000 dell’

Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto dall'art.6, comma.1, lett.aa) (**Confronto regionale**) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL.

e) delle risorse derivanti dall'applicazione dall'art. 1 comma 435, della legge n. 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale, previo confronto ai sensi **dell'art. 6 , comma 1, lett. i)(Confronto regionale)**

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:

a) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA e degli assegni personali di cui all'art. 50, comma 2, lett. d) del CCNL 8/6/2000 dell' Area IV Medico-veterinaria ed all'art. 50, comma 2, lett. d) CCNL 8/6/2000 dell' Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

b) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 dell'Area IV, nonché dell'art. 53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie tenuto conto di quanto previsto dall'art.6 comma.1 lett.aa) (**Confronto regionale**);

c) delle risorse di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8/6/2000 dell' Area IV Medico-veterinaria, nonché dell'art. 52, comma 5, lett. b) del CCNL 8/6/2000 dell' Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie;

d) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997;

e) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

f) delle altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo.

5. Le risorse di cui al comma 3 lett. c) d) ed e) di cui al comma 4, lett. b) e c), sono stanziare nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e f), sono stanziare nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro).

6. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

7. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

- a) retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la disciplina di cui all'art. ... **(Retribuzione di posizione)**, ivi compresa la maggiorazione di cui **all'art. ... (Clausola di garanzia)**;
  - b) indennità per incarico di direzione di struttura complessa;
  - c) indennità di specificità medico – veterinaria di cui all'art. 36, commi 1, 2 e 5 e 45 del CCNL del 3.11.2005 dell'Area IV;
  - d) retribuzione di risultato secondo la disciplina di cui **all'art. ... (Retribuzione di risultato)**;
  - e) trattamenti economici previsti dalle specifiche disposizioni di legge di cui al **comma 4, lett. f)**, a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;
  - f) specifico trattamento economico ove spettante in applicazione della norma transitoria art.38, comma 3 del CCNL dell' 8.6.2000 dell'Area IV Medico - Veterinaria e art. 39, comma 2 del CCNL dell'8.6.2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria;
  - g) welfare integrativo di cui **all'art. 79 bis (Welfare integrativo)**;
  - h) indennità per sostituzioni di cui **all'art. ... (Sostituzioni)**;
  - i) eventuali risorse annualmente trasferite ai sensi **dell'art. ..., comma 4, lett. c) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)**.
8. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 7 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro”, stanziato a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato.
9. Alla retribuzione di risultato, è destinato, in sede di contrattazione integrativa, un importo non inferiore al ...% del Fondo di cui al presente articolo.

#### **Art. ...**

#### **Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro**

1. Dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, è istituito il nuovo Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.
2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, i valori consolidati nell'anno che precede quello di cui al comma 1 come certificati dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa e secondo le indicazioni riportate di seguito:
  - a) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art.10 del CCNL 6.5.2010, biennio economico 2008-2009 dell'Area IV medico – veterinaria;

b) Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art.9 del CCNL 6.5.2010, biennio economico 2008-2009 ed all'art. 8, comma 6, del CCNL del 17.10.2008 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.

3. L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro ... per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal...;

b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 2 lett. a) del CCNL 8/6/2000 dell' Area IV Medico-veterinaria, tenuto conto di quanto previsto **dall'art.6 comma 1, lett.a) (Confronto regionale)** , nonché dell'art. 50, comma 2 lett. a) del CCNL 8/6/2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto **dall'art.6, comma 1, lett.a) (Confronto regionale)** e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL;

c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1 del CCNL 8/6/2000 dell' IV Medico-veterinaria, nonché dell'art. 53, comma 1 del CCNL 8/6/2000 dell' Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenuto conto di quanto previsto **dall'art.6, comma 1, lett.aa) (Confronto regionale)** e tenendo conto dei soli posti di organico relativi al personale destinatario del presente CCNL.

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 dell'Area IV, nonché dell'art. 53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie tenuto conto di quanto previsto **dall'art.6 comma.1 lett. aa) (Confronto regionale);**

b) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo;

c) della eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato, ai sensi **dell'art. ..., comma ... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato)**; dall'anno successivo al trasferimento il predetto Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato riacquisisce le disponibilità trasferite.

5. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

a) i compensi correlati alle condizioni di lavoro di cui al **Capo... (Compensi correlati alle condizioni di lavoro)** secondo la disciplina ivi prevista;

b) la remunerazione dell'attività didattica di cui **all'art....commi 7 e 8 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata)**, svolta fuori dell'orario di lavoro , in via forfetaria con un compenso orario €25,82, lorde, relativo all'impegno per la preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici; se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto svolti fuori dell'orario di lavoro;

c) trattamenti economici previsti dalle specifiche disposizioni di legge di cui al **comma 4, lett. b)**, a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera.

4. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

#### Art. ...

#### **Clausola di prima applicazione delle nuove disposizioni sui Fondi**

1. Nel primo anno di utilizzo dei nuovi fondi costituiti ai sensi degli **artt ... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)** gli eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo, negli anni precedenti, di risorse dei Fondi pregressi, sono utilizzati, nell'ambito del nuovo fondo, a beneficio delle medesime categorie di dirigenti che risultavano destinatarie dei suddetti fondi pregressi.

2. Nel medesimo anno di cui al comma 1, è garantito, in sede di destinazione delle risorse del nuovo fondo di cui **all'art. ... (Fondo per la retribuzione degli incarichi e del risultato)**, un valore medio pro-capite, per categoria di dirigenza, tendenzialmente non inferiore a quello risultante dalle risorse complessivamente destinate nell'anno precedente, a carico dei fondi di rispettiva provenienza dei dirigenti. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono considerate le risorse dei suddetti fondi di provenienza eventualmente trasferite ad altri fondi.

**CAPO...**  
**COMPENSI CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI LAVORO**

**Art.**

**Compensi correlati alle condizioni di lavoro**

1. Gli emolumenti connessi a determinate condizioni di lavoro del personale destinatario del presente contratto sono i seguenti:
  - L'Indennità di pronta disponibilità **di cui all'art.... (Servizio di pronta disponibilità);**
  - I compensi per il lavoro straordinario **di cui all'art... (Lavoro straordinario);**
  - L'indennità per il turno di guardia notturna **di cui all'art... (Servizio di guardia);**
  - L'indennità per servizio notturno e festivo **di cui all'art... (Indennità per servizio notturno e festivo);**
  - L'indennità di rischio radiologico **di cui all'art.... (Indennità di rischio radiologico);**
  - L'indennità di ufficiale di polizia giudiziaria **di cui all'art...( Indennità ufficiale polizia giudiziaria);**
  - L'Indennità di bilinguismo **di cui all'art....(Indennità di bilinguismo).**

**Art.**

**Indennità per servizio notturno e festivo**

1. Ai dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario, ridotte a € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
3. Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo **di cui all'art... (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).**

**Art.**  
**Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico**

1. Si conferma l'art. 29, comma 1, del CCNL 10.2.2004 area IV. L'indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai medici di radiologia nella misura di € 103,29 lorde per 12 mensilità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai dirigenti esposti in modo permanente al rischio radiologico, l'indennità di rischio radiologico continua ad essere corrisposta nella misura di € 103,29 lorde per 12 mensilità per tutta la durata del periodo di esposizione.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire ai sensi e con gli organismi aziendali a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
4. Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo **di cui all'art. .... (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)**. Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con l'indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennità eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso.
5. Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2, spetta un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione.

**Art.**  
**Indennità ufficiale polizia giudiziaria**

1. Si conferma, per i dirigenti medici e veterinari, la vigenza dell'art. 52 del CCNL del 3.11.2005 e, per i dirigenti sanitari, la vigenza dell'art. 60, comma 1, settimo alinea, e del correlato art. 72 , comma 1, lett.cc) del CCNL del 5.12.1996, I° biennio economico, dell'Area III.
2. Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui **all'art... (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)**.

**Art.**  
**Indennità di bilinguismo**

1. E' confermata l'indennità di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del D.P.R. 270/1987.

2. Ai dirigenti in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l'apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo **di cui all'art. ... (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)**.
4. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.

## Art.

### Decorrenza e disapplicazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente capo... ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:
  - Art.8 del CCNL del 10.2.2004 come modificato dall'art. 51 del CCNL del 3.11.2005 dell'area IV e art.8 del CCNL del 10.2.2004 come modificato dall'art. 47 del CCNL del 3.11.2005 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Indennità per servizi notturno e festivo);
  - Art.29 del CCNL del 10.2.2004 come modificato dall'art. 16 del CCNL del 6.5.2010 dell'area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria (Indennità di rischio radiologico) fatto salvo quanto previsto **all'art... comma 1 (Indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico)**;
  - Art. 30 del CCNL del 10.2.2004 dell' area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria (Bilinguismo).



**Art.**  
**Decorrenza e disapplicazioni relative all'intero titolo... "Trattamento economico dei dirigenti"**

1. La nuova disciplina sul trattamento economico dei dirigenti di cui al presente titolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'art.2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate fatte salve quelle espressamente richiamate. Restano ferme le disapplicazioni espressamente previste **all'art... (Decorrenza e disapplicazioni) del capo...(Struttura della retribuzione) e all'art. ... (Decorrenza e disapplicazioni) del capo...(Compensi correlati alle condizioni di lavoro).**

**Dichiarazione congiunta n. ....**

Con riferimento **all'art.. (Indennità di esclusività)** , le parti auspicano che si concluda il percorso normativo atto a garantire la possibilità di opzione tra rapporto esclusivo o non esclusivo per la dirigenza delle professioni sanitarie.